



FONDAZIONE
"Casa di Riposo Corti Nemesio – Onlus"
DELEBIO

REGOLAMENTO
per le ammissioni in R.S.A.
presso la Casa di Riposo Corti Nemesio

Inserimento nelle liste di attesa e accesso
ai posti ordinari
ai posti solventi
ai posti di sollievo

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2024

Il Presidente
(Aldo Fistolera)

(entrata in vigore dal 22/03/2024)

Indice

- a) **Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti ordinari.**
- b) **Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti solventi.**
- c) **Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti di sollievo.**

Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio
Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti ordinari.

art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento definisce la procedura di gestione delle domande di ammissione ai **"posti ordinari"** contrattualizzati della R.S.A. "Corti Nemesio" di Delebio con le modalità di inserimento nelle liste di attesa e di accesso ai posti disponibili.

art. 2 - Soggetti aventi diritto

2.1 Di norma hanno titolo all'ammissione in RSA le persone **ultrasessantacinquenni** in condizioni socio-sanitarie tali da non poter essere assistite al proprio domicilio.

2.2 Eccezionalmente, previo accordo fra l'ATS della Montagna e la RSA, possono essere ammesse anche persone più giovani che presentano caratteristiche socio-sanitarie assimilabili a quelle delle persone anziane. In questi casi, l'ammissione è disposta, previa acquisizione del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario della RSA.

art. 3 - Presentazione della domanda

3.1 Per la presentazione della domanda di ammissione, deve essere utilizzato l'apposito "modulo di domanda" che può essere scaricato dal sito internet della Fondazione www.rsadelebio.it oppure ritirato presso gli Uffici della Casa di Riposo o richiesto all'indirizzo e-mail: segreteria@rsadelebio.it.

3.2 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" alla domanda stessa, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista.

3.3 L'utente interessato all'inserimento in lista di attesa per l'accesso ai posti ordinari o il suo rappresentante legale o il familiare deve presentare la domanda di ammissione presso una RSA, indicata come prima scelta. Nella domanda di accesso possono essere eventualmente indicate altre RSA presso le quali si desidera accedere.

3.4 La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare sull'apposito modulo di aver letto il presente Regolamento e di accettare tutte le norme in esso contenute.

art. 4 - Valutazione della domanda

4.1 La RSA di prima scelta che riceve la domanda, prima dell'inserimento di questa sul software "WLRSA" dell'A.T.S. provvede alla assegnazione della classe S.OS.I.A. secondo i criteri definiti dalla Regione Lombardia dal "Manuale tecnico procedura S.OS.I.A." relativi al grado di fragilità degli ospiti della RSA accreditate, attenendosi alla valutazione medica allegata alla domanda. La classificazione S.OS.I.A. viene condivisa tramite il software con le altre RSA presso le quali viene presentata la domanda. Rileva inoltre la presenza di "Situazione di coppia".

art. 5 - Inserimento nella lista di attesa

5.1 La RSA di prima scelta che riceve la domanda, provvede all'inserimento della domanda sul software di gestione unificata della lista di attesa "WLRSA" dell'ATS della Montagna. Con l'inserimento, la domanda viene estesa anche a favore delle altre prescelte. Queste ultime ricevono dal sistema del software notifica della presentazione della domanda.

5.2 La data di inserimento nella lista è la data di protocollo di ricevimento della domanda da parte della Casa di Riposo interessata.

5.3 Viene considerata “Situazione di coppia” la condizione riguardante due persone conviventi interessate all’ammissione contestuale in RSA, legate da vincolo di parentela di primo o secondo grado o da documentata stabile unione. La condizione di situazione di coppia viene riconosciuta sia al momento della prima contestuale domanda di ingresso in RSA, sia in caso di domanda del secondo utente presentata successivamente.

5.4 Sulla scorta dei dati della domanda di ammissione e della classificazione S.OS.I.A., il software “WLRSA” dell’ATS della Montagna redige per la RSA “Casa di Riposo Corti Nemesio” di Delebio, la lista d’attesa, che viene suddivisa tra uomini e donne ed ordinata per le classi S.OS.I.A. assegnate alla domanda applicando, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità di ammissione:

- a) Urgenza della domanda (secondo le specifiche riportate ai punti 5.5 e 5.6);
- b) Grado di fragilità (attribuito alle domande con una classificazione S.OS.I.A. dalla classe 1 alla classe 6);
- c) Residenza nel Comune di Delebio (secondo le specifiche riportate al punto 5.7 e valida solo per le classificazioni S.OS.I.A. dalla classe 1 alla classe 6);
- d) Residenza nel Mandamento di Morbegno (secondo le specifiche riportate al punto 5.8);
- e) Residenza nella Provincia di Sondrio, con priorità ai Residenti nel mandamento di Chiavenna;
- f) Residenza nella Regione Lombardia;
- g) Residenza fuori Regione;
- h) data di protocollo della domanda, in ordine crescente dalla più vecchia alla più recente;
- i) età anagrafica dell’utente, in ordine decrescente dal più vecchio al più giovane.

5.5 Con la priorità “Urgenza della domanda” vengono individuate le domande, espressamente accettate dalla Fondazione su proposta dei Servizi Fragilità dell’ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali, riguardanti la tutela di anziani con una classificazione S.OS.I.A. dalla classe 1 alla classe 6, che si trovano in particolari, gravi e motivate situazioni di bisogno quali: a) anziani non autosufficienti impossibilitati a rimanere/tornare al domicilio per gravi problemi sanitari/assistenziali e/o sociali e/o abitativi; b) necessità di pronta tutela in particolari, gravi e motivate altre situazioni. Nel caso di ammissione di un utente al quale è abbinata una “situazioni di coppia”, si procederà alla assegnazione della priorità “Urgenza della domanda” per il secondo utente collegato alla domanda stessa.

5.6 La Fondazione, su segnalazione della propria Direzione sanitaria, potrà valutare di assegnare la priorità “Urgenza della domanda” per taluni ospiti dei posti di RSA solventi, che dovessero presentare un aggravamento delle proprie condizioni sanitarie tali da rendere necessario il loro inserimento nei posti letto di RSA ordinari, in modo da poter assicurare all’utente un più adeguato percorso assistenziale.

5.7 La priorità “Residenti nel comune di Delebio”, viene riconosciuta alle domande con una classificazione S.OS.I.A. dalla classe 1 alla classe 6 di utenti residenti nel citato comune da almeno due anni. La priorità viene inoltre riconosciuta alle domande di utenti residenti nella Regione Lombardia il cui familiare, parente o affine di 1° grado o fratello-sorella, risulti residente nel citato comune da almeno due anni.

Non costituisce in alcun caso priorità quella acquisita a seguito del ricovero, anche in modo stabile, presso comunità, strutture residenziali di tipo socio-assistenziale o sanitarie, gruppi-appartamento o altre convivenze e in questi casi verrà considerata la residenza nel Mandamento di Morbegno. La priorità vale solo per la classe S.OS.I.A. assegnata alla domanda.

5.8 La priorità “Residenti nel Mandamento di Morbegno”, viene riconosciuta alle domande di utenti residenti nel mandamento. La priorità viene inoltre riconosciuta alle domande di utenti residenti nella Regione Lombardia il cui familiare, parente o affine di 1° grado o fratello-sorella, risulti residente nel citato mandamento da almeno cinque anni. Non costituisce in alcun caso priorità quella acquisita a seguito del ricovero, anche in modo stabile, presso comunità, strutture residenziali di tipo socio-assistenziale o sanitarie, gruppi-appartamento o altre convivenze. In questi casi verrà considerata l’ultima residenza prima dell’ingresso nella struttura.

5.9 Le liste vengono aggiornate in tempo reale dall'inserimento nella lista di nuove domande o dall'aggiornamento di domande già presenti, o dalla rilevazione di eventuali rinunce, dimissioni o decessi. Le valutazioni sull'accesso ai posti ordinari competono alla Direzione della Fondazione, sulla base della disponibilità dei posti e/o della programmazione delle date di ricovero degli utenti.

art. 6 - Rivalutazione della situazione socio-sanitaria

6.1 Nel caso in cui, dopo l'inserimento in lista d'attesa, si verificassero rilevanti mutamenti nella condizione socio-sanitaria del richiedente l'ammissione in RSA, l'interessato o i suoi familiari possono chiedere una rivalutazione accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" della domanda, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista, da presentare alla RSA di prima scelta.

6.2 Qualora l'aggiornamento della valutazione comporti una variazione della classe S.OS.I.A., con il passaggio ad una diversa classe di maggiore gravità, la data della domanda viene aggiornata con la data di nuova valutazione, che equivale alla presentazione di una nuova domanda. Negli altri casi di rivalutazione viene mantenuta la prima data di presentazione della domanda.

art. 7 - Ammissione in RSA nei posti ordinari

7.1 A posto letto disponibile la responsabilità del contatto con l'utente è di esclusiva pertinenza della Fondazione che provvede alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri previsti dalle proprie discipline interne.

7.2 Quando si presenta la disponibilità di un **posto ordinario**, la Direzione della Fondazione, sentito il Direttore sanitario in relazione alle necessità di carattere sanitario ed assistenziale del nucleo ove verrà inserito l'ospite considerate pure eventuali esigenze di convivenza nella camera da assegnare, individua la classe S.OS.I.A. dalla quale attingere per l'ammissione. Quindi scorrerà la graduatoria della lista di attesa della classe S.OS.I.A. prescelta. Per le domande in lista, la Direzione valuta, in concerto con il Direttore sanitario, che non vi siano condizioni ostative all'ammissione in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative. La domanda eventualmente valutata come non idonea conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA.

In caso di esaurimento delle domande dei residenti nel Mandamento di Morbegno della classe S.OS.I.A. utilizzata, verrà scelta un'altra classe S.OS.I.A..

7.3 La Fondazione darà precedenza quale "Urgenza della domanda" alle proposte di urgenza segnalate dal Servizio Fragilità dell'ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali solo se espressamente accettate dalla Fondazione e qualora non vi siano condizioni ostative in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative della struttura o di convivenza nella camera assegnata, o in presenza di altre situazioni di priorità interna ritenute prevalenti.

7.4 In particolari casi in cui l'utente non possa essere inserito immediatamente (perché ricoverato in ospedale o per altro giustificato motivo), questi conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA.

art. 8 - Accettazione della proposta di ingresso

8.1 La proposta di ammissione viene formulata dalla Casa di Riposo al soggetto o ai soggetti che hanno sottoscritto la domanda di ammissione con comunicazione telefonica, documentata dall'Operatore che effettua la chiamata. Da tale momento decorre il termine perentorio di 24 ore per l'accettazione dell'ammissione da parte dell'interessato o della persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. La mancata accettazione della proposta di ammissione entro tale termine si configura con atto concludente di rinuncia all'ammissione.

8.2 In caso di impossibilità a reperire telefonicamente i soggetti di cui sopra, protrattasi per un periodo di 12 ore consecutive, verrà interpellato il nominativo immediatamente seguente in graduatoria. La

domanda del candidato irreperibile, non sarà cancellata dalla graduatoria e non perderà la sua posizione all'interno della graduatoria stessa.

8.3 Contestualmente all'accettazione della proposta di ammissione l'interessato o il familiare di riferimento assume l'impegno al pagamento della retta, decorrente dalla data di ingresso al posto ordinario di RSA.

8.4 L'ingresso effettivo presso la RSA deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo rinvio per motivi organizzativi della RSA. Il mancato ingresso entro il termine stabilito si configura come atto concludente di rinuncia all'ammissione.

8.5 L'accettazione definitiva della domanda e l'ingresso in RSA sono subordinati alla verifica della rispondenza della classe S.OS.I.A. risultante dalla domanda con la classe S.OS.I.A. conseguente alla effettiva valutazione delle condizioni sanitarie dell'ospite all'ingresso.

In caso di discordanza, per minor gravità della classe S.OS.I.A., la Fondazione potrà non procedere alla ammissione, ovvero potrà procedere al suo inserimento nei posti letto solventi disponibili. Qualora, per necessità di carattere sanitario o per altro motivo, l'ospite venisse comunque ammesso nel posto ordinario di RSA, tale ammissione sarà in ogni caso temporanea e l'ospite verrà trasferito nel primo posto letto solvente disponibile.

art. 9 - Rinuncia

9.1 La RSA, ricevuta la rinuncia all'ingresso, provvede a cancellare dalla lista la domanda del rinunciatario. Su indicazione dell'interessato o del suo rappresentante legale o del familiare, la RSA potrà cancellarlo anche da altre liste di attesa, facendo firmare la rinuncia all'ingresso presso le RSA, annotandolo nel software e dandone comunicazione alle medesime. Qualora la rinuncia sia motivata da temporanei impedimenti, la domanda verrà reinserita nella lista di attesa con la nuova data.

art. 10 - Trasferimento

10.1 L'anziano, il suo rappresentante legale e/o i suoi familiari possono, successivamente all'inserimento in una RSA, inoltrare domanda di trasferimento in altre RSA. Non è prevista alcuna priorità per il passaggio da una RSA a un'altra.

Ai fini del trasferimento, viene mantenuta la residenza effettiva alla data della prima domanda, senza tener conto di eventuali cambiamenti di residenza conseguenti all'inserimento in RSA.

art. 11 - Situazioni particolari di non ammissibilità

11.1 Qualora, straordinariamente e per una valida ragione, esaminata una domanda di ammissione e la documentazione di un utente nelle proprie liste di attesa, la RSA ritenga di non essere in grado di assisterlo adeguatamente nella propria struttura, ne viene data tempestiva comunicazione all'ATS della Montagna, mediante una dettagliata relazione del Direttore Sanitario. Sentita l'ATS della Montagna, la Fondazione comunicherà la propria decisione all'utente, ai suoi familiari o rappresentante legale.

art. 12 - Dimissioni

12.1 Le dimissioni dal posto ordinario devono essere comunicate con preavviso scritto di almeno 10 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento della retta di degenza corrispondente, salvo che il posto venga coperto da altro utente.

12.1 Eventuali richieste di dimissione avanzate dalla RSA per incompatibilità delle esigenze dell'Ospite con la Struttura, dovranno essere valutate congiuntamente dall'ATS della Montagna e dalla Direzione della stessa. Le dimissioni saranno comunque condizionate dall'individuazione e dall'organizzazione di un'adeguata modalità assistenziale sul territorio o presso altre Strutture.

Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio
Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti solventi

art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento operativo definisce la procedura di gestione delle domande di ammissione ai **"posti solventi"** non contrattualizzati della R.S.A. "Corti Nemesio" di Delebio con le modalità di inserimento nelle liste di attesa e di accesso ai posti disponibili.

art. 2 - Soggetti aventi diritto

2.1 Di norma hanno titolo all'ammissione in RSA le persone ultrasessantacinquenni in condizioni socio-sanitarie tali da non poter essere assistite al proprio domicilio.

2.2 Eccezionalmente, previo accordo fra l'ATS della Montagna e la RSA, possono essere ammesse anche persone più giovani che presentano caratteristiche socio-sanitarie assimilabili a quelle delle persone anziane. In questi casi, l'ammissione è disposta previa acquisizione del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario della RSA.

Art. 3 - Presentazione delle domande

3.1 Per la presentazione della domanda di ammissione, deve essere utilizzato l'apposito "modulo di domanda" che può essere scaricato dal sito internet della Fondazione www.rsadelebio.it oppure ritirato presso gli Uffici della Casa di Riposo o richiesto all'indirizzo e-mail: segreteria@rsadelebio.it.

3.2 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" alla domanda stessa, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista (in alternativa potrà essere allegata alla domanda altra valutazione sanitaria, avente analoghi contenuti, utilizzata per una eventuale domanda di ammissione per i posti ordinari di RSA).

3.3 L'utente interessato all'inserimento in lista di attesa per l'accesso ai posti solventi o il suo rappresentante legale o il familiare deve presentare la domanda di ammissione presso gli Uffici della Casa di riposo "Corti Nemesio" in via Benedetto Cairoli, 13 a Delebio o tramite posta elettronica.

3.4 La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare sull'apposito modulo di aver letto il presente Regolamento e di accettare tutte le norme in esso contenute.

Art. 4 - Valutazione delle domande

4.1 Ricevuta la domanda la Fondazione provvede, a cura del Direttore sanitario, alla assegnazione della classe S.OS.I.A. secondo i criteri definiti dalla Regione Lombardia dal "Manuale tecnico procedura S.OS.I.A." relativi al grado di fragilità degli ospiti della RSA accreditate, attenendosi alla valutazione medica allegata alla domanda.

Art. 5 – Inserimento nella lista di attesa

5.1 La Fondazione, sulla scorta dei dati della domanda, della classificazione S.OS.I.A. e della valutazione della domanda, provvede all'inserimento della domanda nella lista di attesa.

5.2 La data di inserimento nella lista è la data di protocollo di ricevimento della domanda da parte della Casa di Riposo interessata.

5.3 La lista di attesa viene suddivisa tra uomini e donne applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità di ammissione:

- a) Urgenza della domanda (secondo le specifiche riportate ai punti 5.4 e 5.5);
- b) Residenza nel Comune di Delebio (secondo le specifiche riportate al punto 5.6);
- c) Residenza nei Mandamenti di Morbegno e di Chiavenna e nei comuni limitrofi di Colico, Dorio, Dervio, Sorico e Gera Lario (secondo le specifiche riportate al punto 5.7);
- d) Residenza nella Regione Lombardia;
- e) Residenza fuori Regione;
- f) data di protocollo della domanda, in ordine crescente dalla più vecchia alla più recente;
- g) età anagrafica dell'utente, in ordine decrescente dal più vecchio al più giovane.

5.4 Con la priorità "Urgenza della domanda" vengono individuate le domande, espressamente accettate dalla Fondazione su proposta dei Servizi Fragilità dell'ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali, riguardanti la tutela di anziani, che si trovano in particolari, gravi e motivate situazioni di bisogno quali: a) anziani non autosufficienti impossibilitati a rimanere/tornare al domicilio per gravi problemi sanitari/assistenziali e/o sociali e/o abitativi; b) necessità di pronta tutela in particolari, gravi e motivate altre situazioni.

5.5 La Fondazione, su segnalazione della propria Direzione sanitaria, potrà valutare di assegnare la "Urgenza della domanda" per taluni ospiti dei posti di RSA di sollievo, che dovessero presentare delle condizioni sanitarie tali da rendere necessario il loro inserimento nei posti letto di RSA solventi, in modo da poter assicurare all'utente un più adeguato percorso di continuità assistenziale.

5.6 La priorità "Residenti nel comune di Delebio", viene riconosciuta alle domande di utenti residenti nel citato comune da almeno due anni. La priorità viene inoltre riconosciuta alle domande di utenti residenti nella Regione Lombardia il cui familiare, parente o affine di 1° grado o fratello-sorella, risulti residente nel citato comune da almeno due anni.

Non costituisce in alcun caso priorità quella acquisita a seguito del ricovero, anche in modo stabile, presso comunità, strutture residenziali di tipo socio-assistenziale o sanitarie, gruppi-appartamento o altre convivenze e in questi casi verrà considerata la residenza nel Mandamento di Morbegno.

5.7 La priorità "Residenti nei Mandamenti di Morbegno e Chiavenna e nei comuni limitrofi", viene riconosciuta alle domande di utenti residenti nei citati mandamenti e comuni. La priorità viene inoltre riconosciuta alle domande di utenti residenti nella Regione Lombardia il cui familiare, parente o affine di 1° grado o fratello-sorella, risulti residente nei citati mandamenti e comuni.

5.8 Le liste vengono aggiornate in tempo reale dall'inserimento nella lista di nuove domande o dall'aggiornamento di domande già presenti, o dalla rilevazione di eventuali rinunce, dimissioni o decessi. Le valutazioni sull'accesso ai posti solventi competono alla Direzione della Fondazione, sulla base della disponibilità dei posti e/o della programmazione delle date di ricovero degli utenti.

art. 6 - Rivalutazione della situazione socio-sanitaria

6.1 Nel caso in cui, dopo l'inserimento in lista d'attesa, si verificassero rilevanti mutamenti nella condizione socio-sanitaria del richiedente l'ammissione in RSA, l'interessato o i suoi familiari possono chiedere una rivalutazione accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" della domanda, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista, da presentare alla RSA di prima scelta.

art. 7 – Ammissione in RSA nei posti solventi

7.1 A posto letto disponibile la responsabilità del contatto con l'utente è di esclusiva pertinenza della Fondazione che provvede alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri previsti dalle proprie discipline interne.

7.2 Quando si presenta la disponibilità di un **posto solvente**, la Direzione della Fondazione, scorrerà la graduatoria della lista di attesa risultante dalla applicazione dei criteri di priorità sopra indicati. Per le domande in lista, la Direzione valuta, in concerto con il Direttore sanitario, che non vi siano condizioni ostative all'ammissione in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative. La domanda eventualmente valutata come non idonea conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA per le successive ammissioni.

7.3 La Fondazione darà precedenza quale "Urgenza della domanda" alle proposte di urgenza segnalate dal Servizio Fragilità dell'ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali solo se espressamente accettate dalla Fondazione e qualora non vi siano condizioni ostative in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative della struttura o di convivenza nella camera assegnata, o in presenza di altre situazioni di priorità interna ritenute prevalenti.

7.4 In particolari casi in cui l'utente non possa essere inserito immediatamente (perché ricoverato in ospedale o per altro giustificato motivo), questi conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA.

Art. 8 - Accettazione della proposta di ingresso

8.1 La proposta di ammissione viene formulata dalla Casa di Riposo al soggetto o ai soggetti che hanno sottoscritto la domanda di ammissione con comunicazione telefonica, documentata dall'Operatore che effettua la chiamata. Da tale momento decorre il termine perentorio di 24 ore per l'accettazione dell'ammissione da parte dell'interessato o della persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. La mancata accettazione della proposta di ammissione entro tale termine si configura come atto concludente di rinuncia all'ammissione.

8.2 In caso di impossibilità a reperire telefonicamente i soggetti di cui sopra, protrattasi per un periodo di 12 ore consecutive, verrà interpellato il nominativo immediatamente seguente in graduatoria. La domanda del candidato irreperibile, non sarà cancellata dalla graduatoria e non perderà la sua posizione all'interno della graduatoria stessa.

8.3 Contestualmente all'accettazione della proposta di ammissione l'interessato o il familiare di riferimento assume l'impegno al pagamento della retta, decorrente dalla data di ingresso al posto solvienti.

8.4 L'ingresso effettivo nel posto solvienti deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo rinvio per motivi organizzativi della RSA. Il mancato ingresso entro il termine stabilito si configura come atto concludente di rinuncia all'ammissione, salvo il caso in cui la Fondazione conceda, per un limitato periodo, la possibilità di prenotazione del posto previo pagamento della relativa quota di occupazione del posto.

art. 9 - Rinuncia

9.1 La RSA, ricevuta la rinuncia all'ingresso, provvede a cancellare dalla lista la domanda del rinunciatario. Qualora la rinuncia sia motivata da temporanei impedimenti, la domanda verrà reinserita nella lista di attesa con la nuova data.

art. 10 - Trasferimento

10.1 L'anziano, il suo rappresentante legale e/o i suoi familiari possono, successivamente all'inserimento al posto solvente, inoltrare domanda di ammissione ai posti ordinari della RSA o di trasferimento in altre RSA. Non è prevista alcuna priorità per il passaggio da una RSA a un'altra.

art. 11 - Situazioni particolari di non ammissibilità

11.1 Qualora, straordinariamente e per una valida ragione, esaminata una domanda di ammissione e la documentazione di un utente nelle proprie liste di attesa, la RSA ritenga di non essere in grado di assisterlo adeguatamente nella propria struttura, viene data comunicazione della decisione all'utente, ai suoi familiari o rappresentante legale.

art. 12 - Dimissioni

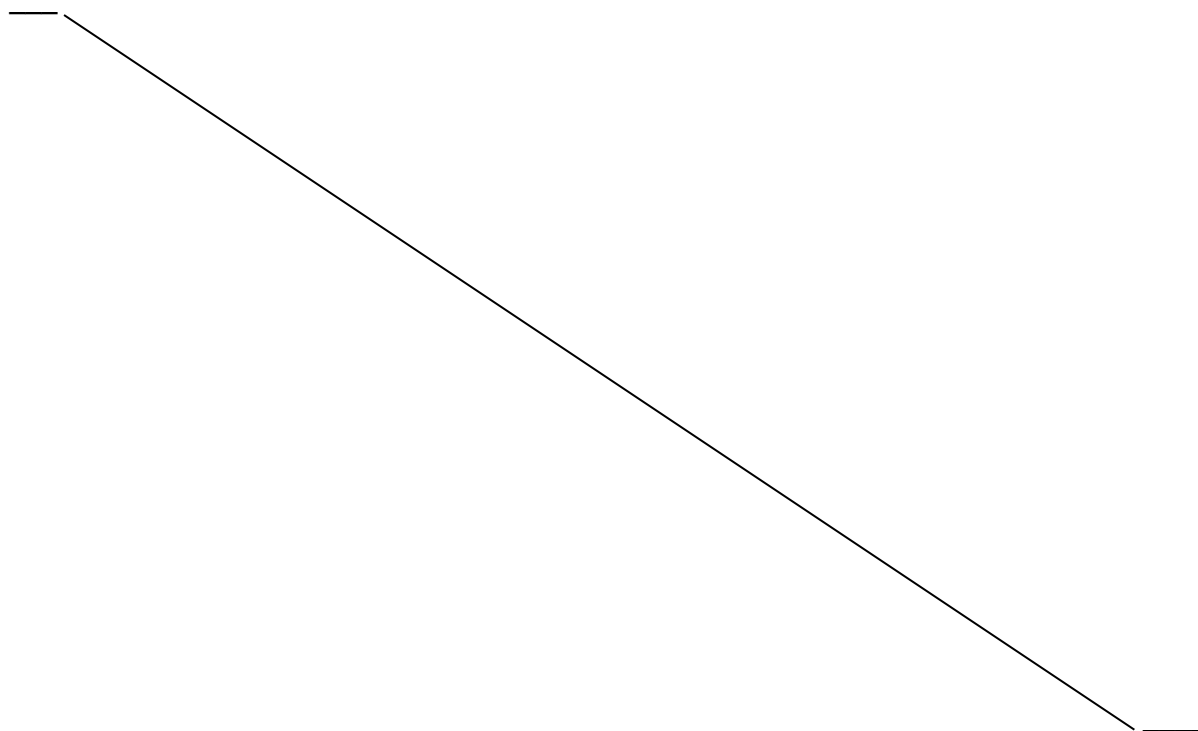
12.1 Le dimissioni dal posto solvente devono essere comunicate con preavviso scritto di almeno 10 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento della retta di degenza corrispondente, salvo che il posto venga coperto da altro utente.

12.2 In caso di accertate gravi incompatibilità delle esigenze dell'ospite con la struttura, dopo aver informato e valutato le problematiche con i familiari dell'interessato, l'Amministrazione potrà provvedere alle dimissioni dell'utente, provvedendo alla rideterminazione della retta in base alle effettive giornate di copertura del posto letto.

Art. 13 - Durata della degenza

13.1 La durata di degenza, di norma, non prevede l'apposizione di alcun termine.

13.2 Potrà essere prevista, in accordo tra le parti, una durata temporanea della permanenza al posto solvente assegnato. La durata di degenza viene definita nel contratto di ingresso.



Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio
Inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti di sollievo

art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento definisce la procedura di gestione delle domande di ammissione ai **"posti di sollievo"** della R.S.A. "Corti Nemesio" di Delebio con le modalità di inserimento nelle liste di attesa e di accesso ai posti disponibili.

art. 2 - Soggetti aventi diritto

2.1 Di norma hanno titolo all'ammissione in RSA le persone ultrasessantacinquenni in condizioni socio-sanitarie tali da non poter essere assistite al proprio domicilio.

2.2 Eccezionalmente, previo accordo fra l'ATS della Montagna e la RSA, possono essere ammesse anche persone più giovani che presentano caratteristiche socio-sanitarie assimilabili a quelle delle persone anziane. In questi casi, l'ammissione è disposta, previa acquisizione del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario della RSA.

2.3 I posti di sollievo sono rivolti principalmente ad anziani per i quali si rende necessaria una breve e temporanea istituzionalizzazione in un contesto di assistenza al proprio domicilio.

Art. 3 - Presentazione delle domande

3.1 Per la presentazione della domanda di ammissione, deve essere utilizzato l'apposito "modulo di domanda" che può essere scaricato dal sito internet della Fondazione www.rsadelebio.it oppure ritirato presso gli Uffici della Casa di Riposo o richiesto all'indirizzo e-mail: segreteria@rsadelebio.it.

3.2 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" alla domanda stessa, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista (in alternativa potrà essere allegata alla domanda altra valutazione sanitaria, avente analoghi contenuti, utilizzata per una eventuale domanda di ammissione per i posti ordinari di RSA).

3.3 L'utente interessato all'inserimento in lista di attesa per l'accesso ai posti di sollievo o il suo rappresentante legale o il familiare deve presentare la domanda di ammissione presso gli Uffici della Casa di riposo "Corti Nemesio" in via Benedetto Cairoli, 13 a Delebio o tramite posta elettronica.

3.4 La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare sull'apposito modulo di aver letto il presente Regolamento e di accettare tutte le norme in esso contenute.

Art. 4 - Valutazione delle domande

4.1 Ricevuta la domanda la Fondazione provvede, a cura del Direttore sanitario, alla assegnazione della classe S.OS.I.A. secondo i criteri definiti dalla Regione Lombardia dal "Manuale tecnico procedura S.OS.I.A." relativi al grado di fragilità degli ospiti della RSA accreditate, attenendosi alla valutazione medica allegata alla domanda.

Art. 5 – Inserimento nella lista di attesa

5.1 La Fondazione, sulla scorta dei dati della domanda, della classificazione S.OS.I.A. e della valutazione della domanda, provvede all'inserimento della domanda nella lista di attesa.

5.2 La data di inserimento nella lista è la data di protocollo di ricevimento della domanda da parte della Casa di Riposo interessata.

5.3 La lista di attesa viene suddivisa tra uomini e donne applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità di ammissione:

- a) Urgenza della domanda (secondo le specifiche riportate al punto 5.4);
- b) Sollievo breve (secondo le specifiche riportate al punto 5.5);
- c) Residenza nel Mandamenti di Morbegno e di Chiavenna e nei comuni limitrofi di Colico, Dorio, Dervio, Sorico e Gera Lario (secondo le specifiche riportate al punto 5.6);
- d) Residenza nella Regione Lombardia;
- e) Residenza fuori Regione;
- f) data di protocollo della domanda, in ordine crescente dalla più vecchia alla più recente;
- g) età anagrafica dell'utente, in ordine decrescente dal più vecchio al più giovane.

5.4 Con la priorità "Urgenza della domanda" vengono individuate le domande, espressamente accettate dalla Fondazione su proposta dei Servizi Fragilità dell'ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali, riguardanti la tutela di anziani, che si trovano in particolari, gravi e motivate situazioni di bisogno quali: a) anziani non autosufficienti impossibilitati a rimanere/tornare al domicilio per gravi problemi sanitari/assistenziali e/o sociali e/o abitativi; b) necessità di pronta tutela in particolari, gravi e motivate altre situazioni.

La priorità di "Urgenza della domanda" potrà essere inoltre attribuita a domande di residenti nei Mandamenti di Morbegno e Chiavenna e nei comuni limitrofi per le quali viene valutata dalla Fondazione una specifica urgenza per particolari necessità assistenziali e sanitarie o di bisogno segnalate nella domanda.

5.5 La priorità "Sollievo breve" potrà essere riconosciuta alle domande di utenti residenti nel mandamento di Morbegno e Chiavenna e nei comuni limitrofi, riguardanti particolari motivate situazioni che vanno ad alleviare temporaneamente il carico familiare o in caso di assenza temporanea del caregiver o della figura del badante, in un contesto di permanenza dell'assistenza della persona al proprio domicilio; potrà essere riconosciuta anche in caso di utente di prossima dimissione da strutture sanitarie e socio sanitarie, che necessita di un temporaneo inserimento in RSA per un periodo di recupero/riabilitazione, a cui far seguito con il rientro al proprio domicilio per la prosecuzione della sua assistenza; per queste situazioni viene prevista una ammissione in RSA limitata ad un breve periodo di circa 1-3 mesi.

5.6 La priorità "Residenti nel Mandamento di Morbegno e Chiavenna e nei comuni limitrofi", viene riconosciuta alle domande di utenti residenti nei citati mandamenti e comuni. La priorità viene inoltre riconosciuta alle domande di utenti residenti nella Regione Lombardia il cui familiare, parente o affine di 1° grado o fratello-sorella, risulti residente nei citati mandamenti e comuni.

5.7 Le liste vengono aggiornate in tempo reale dall'inserimento nella lista di nuove domande o dall'aggiornamento di domande già presenti, o dalla rilevazione di eventuali rinunce, dimissioni o decessi. Le valutazioni sull'accesso ai posti ordinari competono alla Direzione della Fondazione, sulla base della disponibilità dei posti e/o della programmazione delle date di ricovero degli utenti.

art. 6 - Rivalutazione della situazione socio-sanitaria

6.1 Nel caso in cui, dopo l'inserimento in lista d'attesa, si verificassero rilevanti mutamenti nella condizione socio-sanitaria del richiedente l'ammissione in RSA, l'interessato o i suoi familiari possono chiedere una rivalutazione accompagnata da una "valutazione sanitaria", da redigersi sul modello allegato sub "1" della domanda, a cura del medico di medicina generale dell'interessato all'ingresso, oppure da parte di un medico specialista, da presentare alla RSA di prima scelta.

art. 7 – Ammissione in RSA nei posti di sollievo

7.1 A posto letto disponibile la responsabilità del contatto con l'utente è di esclusiva pertinenza della Fondazione che provvede alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri previsti dalle proprie discipline interne.

7.2 Quando si presenta la disponibilità di un **posto di sollievo**, la Fondazione scorrerà la graduatoria della lista di attesa risultante dalla applicazione dei criteri di priorità sopra indicati.

Per le domande in lista, la Direzione valuta, in concerto con il Direttore sanitario, che non vi siano condizioni ostative all'ammissione in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative. La domanda eventualmente valutata come non idonea conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA per le successive ammissioni.

7.3 La Fondazione darà precedenza quale "Urgenza della domanda" alle proposte di urgenza segnalate dal Servizio Fragilità dell'ASST di competenza o dei Servizi Sociali mandamentali solo se espressamente accettate dalla Fondazione e qualora non vi siano condizioni ostative in relazione a esigenze di carattere sanitario o organizzative della struttura o di convivenza nella camera assegnata, o in presenza di altre situazioni di priorità interna ritenute prevalenti.

7.4 In particolari casi in cui l'utente non possa essere inserito immediatamente (perché ricoverato in ospedale o per altro giustificato motivo), questi conserva la posizione nella lista d'attesa della RSA.

Art. 8 - Accettazione della proposta di ingresso

8.1 La proposta di ammissione viene formulata dalla Casa di Riposo al soggetto o ai soggetti che hanno sottoscritto la domanda di ammissione con comunicazione telefonica, documentata dall'Operatore che effettua la chiamata. Da tale momento decorre il termine perentorio di 24 ore per l'accettazione dell'ammissione da parte dell'interessato o della persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. La mancata accettazione della proposta di ammissione entro tale termine si configura come atto concludente di rinuncia all'ammissione.

8.2 In caso di impossibilità a reperire telefonicamente i soggetti di cui sopra, protrattasi per un periodo di 12 ore consecutive, verrà interpellato il nominativo immediatamente seguente in graduatoria. La domanda del candidato irreperibile, non sarà cancellata dalla graduatoria e non perderà la sua posizione all'interno della graduatoria stessa.

8.3 Contestualmente all'accettazione della proposta di ammissione l'interessato o il familiare di riferimento assume l'impegno al pagamento della retta, decorrente dalla data di ingresso al posto di sollievo.

8.4 L'ingresso effettivo nel posto di sollievo deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo rinvio per motivi organizzativi della RSA.

Il mancato ingresso entro il termine stabilito si configura come atto concludente di rinuncia all'ammissione, salvo il caso in cui la Fondazione conceda, per un limitato periodo, la possibilità di prenotazione del posto previo pagamento della relativa quota di occupazione del posto.

art. 9 - Rinuncia

9.1 La RSA, ricevuta la rinuncia all'ingresso, provvede a cancellare dalla lista la domanda del rinunciatario. Qualora la rinuncia sia motivata da temporanei impedimenti, la domanda verrà reinserita nella lista di attesa con la nuova data.

art. 10 - Trasferimento

10.1 L'anziano, il suo rappresentante legale e/o i suoi familiari possono, successivamente all'inserimento in una RSA, inoltrare domanda di trasferimento in altre RSA. Non è prevista alcuna priorità per il passaggio da una RSA a un'altra.

10.2 Ai fini del trasferimento, viene mantenuta la residenza effettiva alla data della prima domanda, senza tener conto di eventuali cambiamenti di residenza conseguenti all'inserimento in RSA.

art. 11 - Situazioni particolari di non ammissibilità

11.1 Qualora, straordinariamente e per una valida ragione, esaminata una domanda di ammissione e la documentazione di un utente nelle proprie liste di attesa, la RSA ritenga di non essere in grado di assisterlo adeguatamente nella propria struttura, ne viene data tempestiva comunicazione all'ATS della Montagna, mediante una dettagliata relazione del Direttore Sanitario. Sentita l'ATS della Montagna la Fondazione comunicherà la propria decisione all'utente, ai suoi familiari o rappresentante legale.

art. 12 - Dimissioni

12.1 Le dimissioni anticipate dal posto di sollievo non danno diritto al rimborso della retta, salvo diverso accordo tra le parti o nel caso in cui il posto venga coperto da altro utente.

12.2 In caso di accertate gravi incompatibilità delle esigenze dell'ospite con la struttura, dopo aver informato e valutato le problematiche con i familiari dell'interessato, l'Amministrazione potrà provvedere alle dimissioni dell'utente, provvedendo alla rideterminazione della retta in base alle effettive giornate di copertura del posto letto.

Art. 13 - Durata della degenza

13.1 La durata di degenza nel posto di sollievo, richiesta dall'interessato nella domanda di ingresso, viene definita nel contratto di ingresso. La durata iniziale di degenza è fissata, di norma, in un periodo da uno a tre mesi, salva diversa durata concordata tra le parti.

13.2 Il periodo di degenza iniziale, in relazioni ad ulteriori necessità assistenziali o fattori di bisogno della persona ammessa al posto di sollievo, può essere prorogato, sino ad un massimo di permanenza complessivo di sei mesi, ad esclusione degli utenti che hanno beneficiato della priorità "sollievo breve". Sono fatte salve eventuali proroghe per un periodo superiore, motivate da particolari situazioni che impediscano il rientro al domicilio.

13.3 L'interessato, o per suo conto il familiare o altro soggetto (amministratore di sostegno, tutore, curatore), con la sottoscrizione della domanda di ingresso ai posti di sollievo resta obbligatoriamente impegnato a tornare al proprio domicilio al termine del periodo di permanenza previsto al momento dell'ammissione.

Il presente Regolamento per le ammissioni in R.S.A. presso la Casa di Riposo Corti Nemesio per l'inserimento nelle liste di attesa e accesso ai posti ordinari, solventi e di sollievo sostituisce in toto i precedenti provvedimenti adottati dalla Fondazione ed entra in vigore dalla data odierna e comporta l'aggiornamento delle liste di attesa in base ai nuovi criteri (sono fatte salve le priorità di residenza acquisite precedentemente all'adozione del presente regolamento).